

ASSOCIAZIONE RETINA VENETO ONLUS

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 8 giugno 2019, alle ore 10.00, presso la Biblioteca Comunale di Camposampiero (PD) si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Retina Veneto Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 – “Codice del Terzo settore”.

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea il Sig. Antonio Ongaro e quale Verbalizzante la Sig.ra Patrizia Pellin.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, è da ritenersi validamente costituita in quanto raggiunte le maggioranze dell'Assemblea ordinaria.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del Terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 11.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg.to il 17 GIU 2019 al N° 3140 Priv.S.3

Esatti €

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

Associazione Retina Veneto Onlus
V. Pietro Cosma, 1 – Camposampiero (PD)
C.F. 92275220280 – ass.retinaveneto@aulss6.veneto.it



STATUTO

ASSOCIAZIONE RETINA VENETO APS

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"Retina Veneto APS"** che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Fino a che l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus, essa assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo l'acronimo Onlus viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, in conformità al D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, l'acronimo APS sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Pietro Cosma 1, nel comune di Camposampiero (Padova) presso il Presidio Ospedaliero di Camposampiero.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal D.lgs 460/97 fino a che troverà applicazione secondo i termini stabiliti dal D.lgs. 117/2017 ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione ha lo scopo di migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da patologie oculistiche, sostenere la ricerca in ambito di patologie oculistiche, dare sostegno di carattere sociale ai pazienti.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono secondo l'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017:

- Lett. a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Lett. b): interventi e prestazioni sanitarie;
- Lett. c): prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Lett. h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lett. u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Lett. w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- sostegno ai pazienti colpiti da patologie oculari causative di ipovisione e cecità o potenzialmente tali;
- sostegno alle Strutture Sanitarie della Regione Veneto e di altre Regioni che curano persone affette da malattie rare oculari quali le diverse forme di distrofia ereditaria della retina e di retinopatia del prematuro;
- informazione sulle tematiche dell'ipovisione, della prevenzione della cecità e della riabilitazione visiva;
- raccolta fondi per il sostegno alle attività di prevenzione, ricerca e cura della cecità e della riabilitazione visiva;



- raccolta fondi per lo sviluppo della ricerca scientifica finalizzata alla prevenzione della cecità e della riabilitazione visiva;
- attività di beneficenza a sostegno del disagio per le persone affette da patologie oculari causative di ipovisione e cecità o potenzialmente tali, producendo vantaggi e benefici a tutti i pazienti colpiti da malattie della retina ed afferenti alle Strutture Sanitarie della Regione Veneto e di altre Regioni;
- attività di beneficenza indiretta attraverso erogazioni gratuite a favore di enti senza scopo di lucro che operano a favore dei malati affetti da patologie oculari;
- attività di beneficenza diretta verso soggetti disagiati, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, affetti da patologie oculari causate di ipovisione e cecità o potenzialmente tali;
- attività di sensibilizzazione, promozione e informazione della pubblica opinione, degli operatori sanitari, dei pazienti e delle loro famiglie sull'alto valore morale e sociale delle tematiche dell'ipovisione, della prevenzione della cecità e della riabilitazione visiva, specie se riferite alle complesse problematiche socio-sanitarie riguardanti persone affette da malattie rare oculari quali le diverse forme di distrofia ereditaria della retina e di retinopatia del prematuro;
- attività di sensibilizzazione, promozione e informazione della ricerca scientifica finalizzata alla prevenzione della cecità e della riabilitazione visiva, specie se riferite alle persone affette da malattie rare oculari quali le diverse forme di distrofia ereditaria della retina e di retinopatia del prematuro.

Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS è fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

L'associazione dopo che sarà iscritta al registro regionale APS (o se attivo al RUNTS) potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale e prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Soci)

Sono ammessi all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.



ART. 9 **(Recesso ed esclusione dell'associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere alla assemblea entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Organi sociali)**

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio contabile;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

ART. 11 **(Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

- approvare l'eventuale regolamento interno;
- nominare e revocare il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio contabile, dell'Organo di controllo e di revisione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati, delibera sull'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.



Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni possono essere rieletti per un massimo di tre mandati.

ART. 17 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e rappresenta legalmente l'associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Collegio contabile)

Il Collegio contabile è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico o contabili.

Il Collegio contabile dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio contabile. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri decade dall'incarico, subentra un supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio contabile ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale, redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo e di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'attività del Collegio contabile deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio contabile, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

ART. 19 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, è composto da tre membri effettivi nominati dall'assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. L'organo dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. In tali casi sostituisce il collegio contabile di cui all'art. 18 del presente statuto.

Art. 21

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 22

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;



- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connessi.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 23 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 26
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 30
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 31
(Devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso solo dall'Assemblea con le modalità di cui all'Art. 14 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale o ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



ART. 33
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 22), incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



3 3140 17/06/2019

0,00 **T6D19L003140000CC**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T6D